



Il Collegio dei docenti

- visto il “Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo” (articoli 59 e 60, comma 1 della L.P. 7 agosto 2006, n°5) approvato con Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento in data 7 ottobre 2010, n.22-54/leg.”;
- visto, in particolare, l’art. 15, comma 1 punti a), b), c), d), e) del suddetto Regolamento;
- tenuto conto delle prassi consolidate all’interno dell’Istituto in campo valutativo,

in data 25 febbraio 2026 ha approvato il seguente

Regolamento dell’Istituto comprensivo Folgaria, Lavarone, Luserna sulla valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti

art. 1 Ripartizione dell’anno scolastico.

L’anno scolastico è diviso in due quadrimestri: il primo va dall’inizio delle lezioni al 31 gennaio, il secondo dal 1° febbraio alla fine delle lezioni.

Art. 2 Criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica ed annuale ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato.

Scuola primaria:

- Si effettuano almeno 3 Consigli di classe durante l’anno scolastico (oltre agli scrutini quadrimestrali) durante i quali si esamina la situazione di tutti gli alunni in relazione agli apprendimenti e alla capacità relazionale.
- E’ possibile la non ammissione alla classe successiva solo in casi eccezionali e con voto all’unanimità del Consiglio di classe; è comunque possibile ammettere alla classe successiva assegnando anche delle non-sufficienze in alcune discipline, con la finalità di aiutare l’alunno e la famiglia a prendere consapevolezza delle criticità.
- Tutti gli elementi di valutazione (anche quelli relativi alle Attività Opzionali

Facoltative, all'attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica, ad eventuali corsi con esperti esterni) devono essere acquisiti dal Consiglio di classe e rientrano nella Scheda di valutazione.

- Nel giudizio globale deve essere valutato il percorso formativo intrapreso dagli alunni e valorizzato, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi in difficoltà.

Scuola secondaria di primo grado:

- Si effettuano almeno 6 Consigli di classe durante l'anno scolastico (oltre agli scrutini quadrimestrali) durante i quali si esamina la situazione di tutti gli alunni in relazione agli apprendimenti e alla capacità relazionale.
- Vengono ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione gli alunni che conseguono una valutazione complessivamente sufficiente.
- I genitori devono essere informati per tempo (marzo-aprile), attraverso una comunicazione scritta, di eventuali carenze che possano pregiudicare l'esito dell'anno scolastico. Numerose insufficienze nella valutazione del I° quadrimestre costituiscono comunque già un segnale di forte criticità, che i genitori non devono sottovalutare. Eventuali significative carenze verranno comunicate alla famiglia anche nel corso del I° quadrimestre.
- Tutti gli elementi di valutazione (anche quelli relativi alle Attività Opzionali Facoltative, all'attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica, ad eventuali corsi con esperti esterni) devono essere acquisiti dal Consiglio di classe e rientrano nella Scheda di valutazione.
- Nel giudizio globale deve essere valutato il percorso formativo intrapreso dagli alunni e valorizzato, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi in difficoltà.

Art. 3 Indicazioni in merito al numero minimo e alle diverse tipologie di prove di verifica.

Scuola primaria:

- Vengono somministrate agli alunni verifiche scritte, alcune delle quali concordate per classi parallele (una all'inizio d'anno, una alla fine del primo quadrimestre, una alla fine del secondo).
- Alla fine delle unità di apprendimento vengono somministrate prove di verifica di diversa tipologia.
- Ogni docente raccoglie e riporta nel proprio registro personale un numero di valutazioni (minimo 3 per disciplina/educazione) tale da poter fornire elementi sufficienti per un'attendibile valutazione quadrimestrale.

Scuola secondaria di primo grado:

- Vengono somministrate agli alunni almeno tre verifiche scritte per quadrimestre di italiano, matematica e lingue straniere; anche per le altre discipline/educazioni vengono somministrate almeno tre prove di verifica di diverse tipologie (scritte, orali, grafiche, pratiche...) per valorizzare i diversi stili di apprendimento.
- Gli insegnanti avranno cura di accordarsi fra loro per evitare di somministrare ad una classe due verifiche scritte nello stesso giorno.

- In caso di assenza, gli alunni dovranno, di norma, recuperare le prove di verifica non effettuate.
- La correzione delle verifiche deve essere restituita mediamente entro una settimana, in modo che gli alunni abbiano un rapido riscontro delle difficoltà relative ai singoli argomenti di studio.
- I genitori hanno il diritto di visionare tutte le prove, scritte e grafiche;
- Ogni docente raccoglie e riporta nel proprio registro personale un congruo numero di valutazioni ed osservazioni di carattere disciplinare e relazionale tale da poter fornire elementi sufficienti per un'attendibile valutazione quadrimestrale.

Al fine di garantire trasparenza e uniformità, l'Istituto adotta i seguenti standard minimi per la rilevazione degli apprendimenti:

Tipologia Discipline	Numero Minimo Verifiche	Modalità e Archiviazione SSPG
Italiano, Matematica, Tedesco, Inglese	Almeno 3 prove scritte e/o orali al quadrimestre	Archiviazione obbligatoria agli atti della scuola; i compiti non vengono consegnati a casa.
Altre Discipline/Educazioni: Arte, Musica, IRC, Tecnologia, Storia, Geografia, Scienze	Almeno 3 valutazioni al quadrimestre (scritta/orale/pratica)	Non c'è archiviazione in caso di prove scritte; le prove devono essere consegnate alle famiglie dopo la registrazione del voto.

Art. 4 Criteri per l'attribuzione dei giudizi sintetici.

- I giudizi sintetici relativi alla valutazione quadrimestrale delle varie discipline si riferiranno ai seguenti criteri:

GIUDIZIO	COMPETENZE
Ottimo	Completa e approfondita acquisizione delle conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; capacità di trasferirle con sicurezza e autonomia nei diversi ambiti disciplinari e nei compiti di realtà.
Distinto	Completa acquisizione delle conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; capacità di trasferirle con una certa sicurezza e autonomia nei diversi ambiti disciplinari e nei compiti di realtà.

Buono	Acquisizione generalmente completa delle conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; adeguata capacità di trasferirle nei diversi ambiti disciplinari e nei compiti di realtà.
Discreto	Sostanziale acquisizione delle conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; capacità di trasferirle, talvolta con il supporto dei docenti, nei diversi ambiti disciplinari.
Sufficiente	Acquisizione delle principali conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; capacità di trasferirle, con il supporto dei docenti, in contesti noti.
Non sufficiente	Acquisizione frammentaria e non consolidata delle conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; difficoltà a trasferirle in contesti noti anche con il supporto dei docenti.

Art. 5 Introduzione anticipata della valutazione per ogni disciplina nel secondo biennio del primo ciclo.

- La valutazione per discipline, anziché per aree disciplinari, viene introdotta a partire dal secondo biennio della scuola primaria.

Art. 6 Deroga alla quota oraria minima di frequenza annuale.

- Per l'ammissione di un alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, il Consiglio di classe della scuola secondaria potrà derogare al limite minimo di frequenza (75% del totale) per gravi e documentati motivi di salute e/o di famiglia.

Art. 7 Valutazione degli alunni stranieri.

- Per gli alunni stranieri la valutazione deve tener conto dell'eventuale Percorso didattico personalizzato (PDP).
- Per gli alunni neo-arrivati in Italia, in alcune discipline è possibile prevedere la dicitura "Non valutabile perché si trova nella prima fase di alfabetizzazione" o inserire accanto al giudizio "In relazione al percorso personale".
- Fra gli elementi raccolti per la valutazione quadrimestrale rientra a pieno titolo anche il percorso di alfabetizzazione effettuato con docenti di L2 o con mediatori linguistici.
- Un alunno straniero neo-arrivato in Italia può essere esonerato dallo studio di una o più discipline (in particolare di una lingua straniera) per un quadrimestre o, al massimo, per un anno scolastico.
- Se un alunno straniero si inserisce nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, qualora vi siano le condizioni attuative, una delle due lingue comunitarie previste può essere sostituita con la lingua materna; in questo caso

il Consiglio di classe acquisisce il giudizio valutativo espresso dal mediatore interculturale in merito all'apprendimento di tale lingua.

Art.8 Valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali.

- La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali deve tener conto della necessaria coerenza con il percorso educativo individualizzato o personalizzato appositamente predisposto e degli elementi valutativi acquisiti da parte del Consiglio di classe da figure di supporto (assistenti educatori o facilitatori della comunicazione).
- La valutazione degli alunni di fascia A) (con certificazione ai sensi della L. 104/92) è effettuata sulla base del Progetto educativo individualizzato (PEI) in base a specifici criteri educativo-didattici, a modalità organizzative e ad attività aggiuntive, in sostituzione parziale o totale dei contenuti di alcune discipline. In base al PEI è anche possibile l'esonero da una o entrambe le lingue straniere. Il documento di valutazione contiene la valutazione delle sole discipline previste dal PEI.
- La valutazione degli alunni di fascia B) (con disturbi specifici di apprendimento) è effettuata sulla base del Progetto educativo personalizzato (PEP) in relazione ai criteri didattici, alle modalità organizzative, alle misure dispensative e agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea.
- La valutazione degli alunni di fascia C) (alunni in situazioni di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali o ambientali) è effettuata sulla base del Progetto educativo personalizzato (PEP) e delle specifiche azioni in esso contenute.
- La valutazione degli studenti in condizioni di impossibilità di frequentare la scuola a causa di gravi malattie od infortuni, tiene conto della necessaria coerenza con il progetto personalizzato d'assistenza e tutoraggio.

Art. 9 Valutazione degli studenti che assolvono l'obbligo di istruzione tramite l'istruzione familiare.

- Nel caso di richiesta di assolvimento dell'obbligo di istruzione tramite l'istruzione familiare, i genitori devono dimostrare di possedere le capacità tecniche e/o economiche per potersi avvalere di tale diritto; devono inoltre concordare con la scuola ad inizio d'anno un Piano di studi annuale in conformità con i Piani di Studio d'Istituto.
- Per la scuola primaria, alla fine di ogni anno scolastico, il Dirigente incarica i docenti della classe di riferimento dell'alunno di verificare, attraverso un colloquio pluridisciplinare, l'acquisizione delle competenze previste.
- Per la scuola secondaria di primo grado, alla fine di ogni anno scolastico, il Dirigente incarica i docenti della classe di riferimento dell'alunno di verificare, attraverso prove scritte di italiano, matematica, lingua straniera e un colloquio pluridisciplinare, l'acquisizione delle competenze previste. Gli studenti della classe terza della SSPG sono comunque tenuti allo svolgimento delle prove

INVALSI, in quanto tali prove costituiscono requisito fondamentale per l'ammissione all'esame finale del primo ciclo.
(cfr. <https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Istruzione-parentale-o-familiare>)
- Per entrare nel sistema scolastico e formativo provinciale, l'alunno deve sostenere gli esami di idoneità secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

Art. 10 I criteri generali da seguire per la valutazione degli studenti che svolgono i "percorsi integrati" previsti dall'art. 58 della L.P. 5/2006¹

Nel caso di studenti che svolgono i percorsi integrati previsti dall'art. 58 della L.P. 5/2006, nel primo quadrimestre si acquisiranno le valutazioni assegnate dal Centro di formazione professionale frequentato dall'alunno. Tali valutazioni saranno poi integrate, nel secondo quadrimestre, con quelle assegnate dai docenti della scuola secondaria di primo grado per le materie che il ragazzo non ha potuto seguire nel nuovo ordine di scuola e per le quali i docenti interni garantiranno dei moduli di recupero.

Art. 11 Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione: giudizio e valutazione di ammissione.

Come approvato nel collegio docenti del 11/03/2025 si prevede di tenere in considerazione il processo valutativo comprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie nell'ultimo anno.

Il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all'Esame eseguendo una media ponderata a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado. Tale media ponderata comprende:

1. La media finale dei voti del primo anno 20%
2. La media finale dei voti del secondo anno 30%
3. La media finale dei voti del terzo anno 50%

Concorre alla media finale anche il voto di Religione.

Gli arrotondamenti avverranno secondo il seguente criterio:

il voto sarà arrotondato per eccesso all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0.5, mentre sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore in tutti gli altri casi.

La scuola ritiene inoltre che sia necessario tener conto, nella formulazione di questo voto, anche della maturazione personale dell'alunno secondo una visione che consideri la crescita personale, l'impegno, la disponibilità al dialogo e alla partecipazione, la solidale collaborazione con i compagni e lo sviluppo delle competenze sociali e civiche dimostrati dall'allievo durante il percorso scolastico. Per questo, sulla base di una attenta valutazione di tali aspetti operata dagli insegnanti e con decisione unanime, il CdC può arrotondare in eccesso al voto superiore o in difetto al voto inferiore, discostandosi dai criteri sopra esposti.

Art. 12 Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione: valutazione delle prove d'esame

- Con l'intento di valorizzare l'esame come momento conclusivo e fortemente simbolico del primo ciclo di istruzione, ma anche di sottolineare l'importanza

del processo di apprendimento e di maturazione che ha portato a quel traguardo, in conformità con la disciplina nazionale e provinciale dell'Esame conclusivo del primo ciclo di Istruzione la Commissione esaminatrice attribuisce il 50% della valutazione d'esame al giudizio di ammissione e il 50% all'esame stesso, equamente ripartito fra le prove: 12,5% alla prova scritta di italiano, 12,5% alla prova scritta di lingua comunitaria, il 12,5% alla prova scritta di matematica, 12,5% al colloquio.

Art. 13 Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione: criteri per l'assegnazione della lode.

Il Collegio docenti propone alla Commissione esaminatrice i seguenti criteri per l'attribuzione della lode nella valutazione finale dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione:

- 1) Ammissione all'esame con giudizio non inferiore a OTTIMO;
- 2) valutazione delle singole prove d'esame non inferiore a OTTIMO per almeno n.2 prove e non inferiore a DISTINTO per la terza,

congiuntamente ad una costanza di impegno e ad un progressivo percorso di maturazione dimostrati dall'alunna/o nel triennio della scuola secondaria di primo grado.